



VENETO BANCA

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Premessa e obiettivi

Banca d'Italia, in data 11 gennaio 2012, ha diffuso alle banche una nota relativa alla "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" (per il seguito anche le "Disposizioni").

Il documento evidenzia l'evoluzione della Corporate Governance delle banche italiane negli ultimi anni, l'attenzione prestata dalla Vigilanza al tema, nonché la consapevolezza dell'importanza dello stesso da parte degli Intermediari. Nel documento viene sottolineata, la necessità di garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi, anche mediante un approccio integrato degli stessi.

Banca d'Italia ha inoltre richiamato l'attenzione degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione su alcuni aspetti di governance che rivestono particolare importanza per assicurare efficacia all'azione dei medesimi e sui quali, ad avviso della Vigilanza, sussistono margini di miglioramento; in particolare, ha sottolineato l'opportunità che, per il "corretto assolvimento di funzioni sempre più ampie e cruciali, negli organi di supervisione e gestione siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico".

Sul punto, le stesse Disposizioni rammentano come già l'obiettivo delle "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del marzo 2008 sia quello di *"garantire che – sia a seguito del processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine, ove presente; Consiglio; assemblea) sia nel continuo – negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace.*

Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni."

In particolare, le Disposizioni prescrivono che *"ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini"* e che i risultati di tale analisi siano

“portate a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste; agli stessi fini è opportuno che la proposta di candidati avanzata dai soci o dal consiglio venga corredata di un curriculum volto a identificare per quali profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato e dell’eventuale parere del comitato nomine”.

Composizione quali-quantitativa attuale degli organi

Lo Statuto di Veneto Banca prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di undici ad un massimo di quindici membri eletti dall’assemblea, tra i soci aventi diritto di voto, previa determinazione del loro numero. Tra i propri componenti, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.

Il limite minimo e massimo dei componenti il Consiglio consente un margine di elasticità per le dovute valutazioni sulla congruità del numero dei componenti, in ordine:

- alle esigenze della Società e del Gruppo, avuto riguardo in particolare alla dimensione, alla complessità e alle prospettive del business presidiato nonché al ruolo di direzione e controllo delle attività in cui il Gruppo opera;
- all’esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l’agilità dell’attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti che, visto il numero comunque non eccessivo, possono più agevolmente intrattenersi nelle discussioni connesse con i punti all’ordine del giorno;
- alla rappresentanza delle varie componenti in cui si articola la base sociale nei territori di riferimento.

Il numero minimo e massimo è anche in linea con un campione di riferimento di banche con modello tradizionale di dimensioni analoghe.

Il Consiglio si rinnova per cicli triennali, nel numero determinato dall’assemblea per il primo esercizio (“primo rinnovo”), secondo esercizio (“secondo rinnovo”) e terzo esercizio (“terzo rinnovo”), in ragione di un terzo per ogni esercizio.

Il rinnovo per cicli triennali, da un lato consente alla Banca di disporre nel continuo di amministratori che hanno già maturato conoscenza ed esperienza nel governo della Banca e del Gruppo e, dall’altro, consente ai soci di esprimere con maggiore frequenza le proprie valutazioni sulla gestione aziendale, stimolando gli amministratori ad una sempre attenta e vigile attività.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da quindici membri, di cui cinque in scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.

Carica	Cognome e nome	Data Assemblea di nomina	Data di scadenza del mandato (*)
1. Presidente	Trinca Flavio	18.04.2009	2011
2. Vicepresidente	Antiga Franco	24.04.2010	2012
3. Amministratore Delegato	Consoli Vincenzo	30.04.2011	2013
4. Consigliere	Biasia Francesco	24.04.2010	2012
5. Consigliere	Carlesso Attilio (**)	18.04.2009	2011
6. Consigliere	Cerchiai Fabio	30.04.2011	2013
7. Consigliere	Chirò Vincenzo	30.04.2011	2013
8. Consigliere	Dalla Rovere Ambrogio (**)	18.04.2009	2011
9. Consigliere	Gallina Alessandro	24.04.2010	2012
10. Consigliere	Giraldi Domenico Paolo Raimondo	24.04.2010	2012
11. Consigliere	Munari Leone (**)	24.04.2010	2012
12. Consigliere	Perissinotto Gian Quinto	30.04.2011	2013
13. Consigliere	Rossi Chauvenet Paolo (**)	19.04.2009	2011
14. Consigliere	Terzoli Luigi	30.04.2011	2013
15. Consigliere	Zoppas Gianfranco	30.04.2011	2013

(*) Indica l'ultimo anno di carica: la data di scadenza corrisponde alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'ultimo anno di carica.

(**) Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza

Secondo le disposizioni dello Statuto almeno cinque Consiglieri devono essere non esecutivi e almeno tre indipendenti, ovvero in possesso dei seguenti requisiti:

- non avere con la società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in una controllata dalla società;
- non essere soci o amministratori o non avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della società;
- non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

Al fine di adempiere correttamente a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in relazione alla composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo con funzione di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che:

- il numero dei Consiglieri possa ragionevolmente attestarsi nella parte alta del range (da 11 a 15) per dare ampia rappresentatività alla base sociale e, in particolare, espressione ai territori presidiati dalle diverse realtà del gruppo;
- la maggioranza dei consiglieri debbano essere non esecutivi, di cui almeno quattro in possesso dei requisiti di indipendenza;

- gli amministratori, oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità e competenza previsti in conformità a quanto stabilito dal D.M. 18 marzo 1998 n. 161 e dalla normativa tempo per tempo vigente, debbano possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in almeno una delle aree di competenza di seguito indicate: a) settore bancario e tecniche di gestione dei rischi connesse all'esercizio di attività bancaria (acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario); b) gestione imprenditoriale e organizzazione aziendale (acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche); c) lettura ed interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria (acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario); d) competenza nei settori di controllo interno, legale, societario o affini (acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o di controllo, di gestione di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario), documentata da un apposito curriculum vitae.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza comporta la decadenza dall'ufficio. Inoltre, ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C., non possono fare parte del Consiglio di amministrazione coloro che sono legati alla Banca da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, nonché i dipendenti ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgano attività in concorrenza con la Banca.